

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49295

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n°4863

Ordinanza Contingibile ed urgente n°44

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROVVEDIMENTI APPLICABILI NEL TERRITORIO COMUNALE .

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Montepaone e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del Dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

PRESO ATTO CHE:

-le modalità di trasmissione del virus SARS-Cov-2 sono primariamente derivate da contatto stretto con persone infette e la via principale del contagio è dovuta alle goccioline del respiro, cosiddette "droplets", prodotte con la respirazione, la fonazione, con gli starnuti e con la tosse, con cui si viene a contatto direttamente. La trasmissione è possibile anche attraverso contatti diretti personali, ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca naso e occhi;

- la diffusione principale del virus - secondo l'OMS, in base ai dati a oggi disponibili - avvenga attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche, è ritenuto possibile che persone nelle fasi prodromiche della malattia e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus;

RITENUTA la necessità di intervenire con ulteriori misure di tutela della sicurezza e salute pubblica, al fine di contenere e limitare la possibilità di contagio;

VISTO l'art.50 comma 4 del D. Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...."

ORDINA

A decorrere dalla data di adozione della presente Ordinanza, e fino a nuove disposizioni, tutte le persone che rientrano nel Comune di Montepaone provenienti da altre regioni o dall'estero, anche se hanno già comunicato il loro ingresso alla Regione Calabria o al proprio medico di famiglia o pediatra, immediatamente al loro ingresso nel Comune Montepaone **sono obbligati a dare comunicazione anche a questo Comune attraverso l'indirizzo mail: ufftecurbano@comune.montepaone.cz.it** o al numero di tel. 0967/576428 e ad osservare la **quarantena domiciliare per 14 giorni con inizio dalla data di arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi.**

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montepaone.

La trasmissione della presente alla Prefettura di Catanzaro, alla Stazione carabinieri Soverato e alla Polizia Municipale di questo Ente;

COMUNICA

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Montepaone, 30.04.2020



IL SINDACO
(Mario MIGLIARESE)